



**CODICE DI COMPORTAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
RILEVANTI E PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
DALLE MEDESIME**

"CODICE INTERNAL DEALING"

17 luglio 2025

FNM S.P.A. - SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14 - CAPITALE SOCIALE € 230.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - C.F.E P.IVA 00776140154 - C.C.I.AA. MILANO - REA 28331

Art. 1

Disposizioni Generali

1. Il presente codice di comportamento per l'identificazione delle Persone Rilevanti di cui al successivo art. 2 e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi ("**Codice Internal Dealing**" o "**Codice**"), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. ("**FNM**" o la "**Società**"), su proposta del Presidente dell'organo amministrativo, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili contenute, rispettivamente, nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (come successivamente modificato e integrato) in materia di abusi di mercato (il "**Reg. UE n. 596/2014**" o "**MAR**") e nelle relative disposizioni di attuazione (tra le quali il Reg. UE delegato n. 522/2016 della Commissione del 17 dicembre 2015 e il Reg. UE di esecuzione della Commissione n. 523/2016 del 10 marzo 2016).
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì delegato il Presidente di FNM ad apportare al presente *Codice Internal Dealing* ogni modifica necessaria od opportuna al fine di allinearne il contenuto e le relative previsioni ai cambiamenti che dovessero intervenire nella struttura organizzativa della Società, alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità comunitarie e/o nazionali competenti in materia (vd. allegato A).
3. Il *Codice Internal Dealing* è in particolare diretto:
 - a. ad identificare le Persone Rilevanti (come definite nel successivo art. 2) nonché le operazioni da essi effettuate che devono essere comunicate alla CONSOB, alla Società e al pubblico (a seconda dei casi) ai sensi e per gli effetti delle sopracitate disposizioni normative;

- b. ad individuare e disciplinare le procedure, le modalità e i termini connessi all'adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione a carico delle Persone Rilevanti (come definite nel successivo art. 2);
 - c. a garantire il rispetto della normativa europea e nazionale in tema di *market abuse* e delle norme regolamentari dettate dalle Autorità di Vigilanza;
 - d. a dare informazione alle Persone Rilevanti dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi.
4. Le disposizioni del Codice sono inderogabili.

Art. 2

Persone Rilevanti

1. Ai fini dell'applicazione del Codice *Internal Dealing* ed in conformità agli artt. 3 e 19 del Reg. UE n. 596/2014, sono considerati **Persone Rilevanti** :
- a. i seguenti **soggetti rilevanti ai sensi del MAR** (i "**Soggetti Rilevanti**"):
 - (i) gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi di FNM;
 - (ii) il Direttore Generale o figure similari;
 - (iii) ulteriori alti dirigenti di FNM che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
 - b. le seguenti **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**:
 - (i) il coniuge non separato legalmente, o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - (ii) le persone giuridiche, i *trust* e le *partnership* (1) le cui responsabilità di direzione¹ siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone

¹ Al riguardo l'ESMA ha precisato che tali sono le entità nelle quali il soggetto rilevante (Soggetto Rilevante o Persona strettamente legata) prende parte o influenza la decisione di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società (perché ad esempio riveste le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato). Nel caso di mero incrocio di cariche in cui un amministratore della Società rivesta la carica di amministratore (esecutivo o non esecutivo) in un'altra società, senza però partecipare o influenzare la decisione di tale società di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società, tale amministratore non deve essere considerato soggetto che "riveste responsabilità di direzione" in

indicate al precedente punto (i), o (2) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (3) sia costituita a suo beneficio, o (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

2. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con facoltà di ulteriore subdelega, al fine di procedere all'aggiornamento dell'identificazione dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 lettere a. e b., ed in particolare dei dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. L'identificazione dei sopracitati dirigenti è operata attraverso una valutazione dell'effettiva possibilità di accesso del dirigente alle informazioni privilegiate e dei poteri decisionali in concreto ad esso attribuiti, anche tenuto conto del sistema di deleghe e di procure di tempo in tempo vigente in FNM.
3. La valutazione circa la natura privilegiata delle informazioni societarie è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Direttore Generale.

Art. 3

Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

1. Le Persone Rilevanti devono provvedere alla comunicazione, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 5, di tutte le operazioni da questi eseguite, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi a oggetto i seguenti strumenti finanziari rilevanti ai sensi del MAR (gli "**Strumenti Finanziari Rilevanti**"):
 - a. azioni o strumenti di debito della Società;
 - b. strumenti derivati;
 - c. altri strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi del Reg. UE n. 596/2014.

tale società ai fini del MAR, e conseguentemente tale società non è soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del MAR.

2. Le operazioni relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti, soggette a notifica (le “Operazioni Rilevanti”), includono:
- a. la costituzione in pegno o il prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti da parte o per conto di una Persona Rilevante. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di Strumenti Finanziari Rilevanti, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari Rilevanti in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
 - b. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - c. le operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente Codice, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Più in particolare, ai sensi dell’art. 10 del Reg. Delegato UE n. 522/2016, le Operazioni Rilevanti soggette a notifica includono:

- a. l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari Rilevanti;
- b. l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione. Si precisa che, secondo i chiarimenti forniti dall'ESMA, ove la ricezione della componente remunerativa in strumenti finanziari della Società sia soggetta al verificarsi di determinate condizioni, la notifica andrà effettuata solo al verificarsi delle predette condizioni;

- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
 - f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
 - g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
 - h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
 - i. le operazioni condizionali subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
 - m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
 - n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante;
 - p. l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti.
3. Non sono oggetto dell'obbligo di comunicazione ai sensi del MAR:

- a. le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di € 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 20.000 (ventimila) nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
- b. transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società, qualora al momento di esecuzione della transazione almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
- (1) lo strumento finanziario è costituito da un'azione o una quota di un organismo di investimento collettivo del risparmio in cui l'esposizione alle azioni o ai titoli di debito della Società non eccede il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo del risparmio;
 - (2) lo strumento finanziario attribuisce un'esposizione a un portafoglio di attività in cui l'esposizione alle azioni o titoli di debito della Società non eccede il 20%;
 - (3) lo strumento finanziario è un'azione o una quota di un organismo di investimento collettivo del risparmio o attribuisce un'esposizione a un portafoglio di attività e le Persone Rilevanti non conoscono, e non avrebbero potuto conoscere, la composizione degli investimenti ovvero l'esposizione attribuita da tale organismo di investimento collettivo del risparmio o portafoglio di attività con riferimento alle azioni o titoli di debito della Società, e in aggiunta non vi è ragione per cui le Persone Rilevanti possano ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società eccedano le soglie di cui ai punti (1) e (2).

Rimane inteso che, qualora la composizione degli investimenti ovvero l'esposizione attribuita da tale organismo di investimento collettivo del risparmio o portafoglio di attività sia disponibile, le Persone Rilevanti

dovranno porre in essere tutti gli sforzi disponibili per venire a conoscenza di tale informazione;

- c. le operazioni in Strumenti Finanziari Rilevanti da parte dei gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in cui le Persone Rilevanti abbiano investito, a condizione che tali gestori operino con piena discrezionalità, ovvero che non ricevano direttamente o indirettamente istruzioni o suggerimenti sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, da parte degli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Art. 4

Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni

1. Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, che si avvale del supporto della Funzione Investor Relations, è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice (il “**Soggetto Preposto**”) con riferimento alle Operazioni Rilevanti; in sua assenza o impedimento, svolgerà le medesime funzioni il Direttore Generale.
2. Il Soggetto Preposto redige ed aggiorna l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, avendo cura di accertare che a tali soggetti sia data informativa sui contenuti del Codice e degli obblighi connessi.
3. Il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Rilevanti (come di tempo in tempo individuati) una copia del Codice e questi devono sottoscrivere alla consegna un documento, attestante il ricevimento e l’accettazione del medesimo (allegato B e C al presente Codice).
4. Il Soggetto Preposto vigila in ordine all’evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing* al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Presidente della Società eventuali modifiche del presente Codice qualora si rendessero necessarie o anche solo opportune.

5. Il Soggetto Preposto fornisce assistenza alle Persone Rilevanti affinché le operazioni di cui all'art. 3 siano comunicate alle Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Codice; provvede inoltre al ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 5 e alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Codice.
6. Il Soggetto Preposto è responsabile della tenuta e conservazione delle comunicazioni pervenute e di quelle diffuse al mercato e ne assicura la riservatezza anche impedendo che ad esse possano avere accesso persone non espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
7. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvarrà della collaborazione della Direzione Affari Societari, Legali e Regolatori e/o di personale della Società all'uopo individuato e incaricato.
8. Il Soggetto Preposto, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo del Codice, fino alla relativa diffusione al mercato.

Art. 5

Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle informazioni

1. Le Persone Rilevanti comunicano alla CONSOB e alla Società tutte le Operazioni Rilevanti compiute da loro nei casi previsti dal presente Codice.
2. Le Persone Rilevanti assolvono l'obbligo di comunicazione:
 - a. **alla CONSOB:** entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione mediante l'invio del *Filing model* (riportato all'allegato D del presente Codice), via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente. In ogni caso, occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*";
 - b. **alla Società:** entro le ore 24 del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione, utilizzando il seguente indirizzo PEC e di posta

elettronica e preavvisando telefonicamente il Soggetto Preposto della Società: fnm@legalmail.it e investor.relations@fnmgroup.it.

Qualora il sistema di PEC/posta elettronica sia temporaneamente inutilizzabile, gli anzidetti obblighi di comunicazione saranno assolti con consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico al Soggetto Preposto:

FNM SPA

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Piazzale Cadorna, 14

20123 Milano (MI)

3. La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti comunicate dalle medesime entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione. Le Persone Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

Art. 6

Blocking Period

1. In osservanza di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del Reg. UE n. 596/2014, un Soggetto Rilevante non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura ("***Blocking Period***") di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rendiconto finanziario intermedio o di un rendiconto finanziario annuale che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico e a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.
2. Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto

Rilevante può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari;
o
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Delegato UE n. 522/2016, il Soggetto Rilevante deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Blocking Period*.
 4. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.
 5. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
 - a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi

gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

6. La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:
 - a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
 - b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
 - c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite

a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

Art. 7

Inosservanza delle regole di comportamento

1. Le regole contenute nel presente Codice sono vincolanti per le Persone Rilevanti.
2. L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti potrà comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione, valutando l'importanza e le circostanze dell'azione o dell'omissione. Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare una pubblica informativa della violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa.
3. Per i dipendenti di FNM o di società controllate dalla Società si applicheranno le sanzioni di responsabilità previste dalle disposizioni dei contratti che regolano i rapporti di lavoro. Per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere il relativo rapporto, anche senza preavviso.
4. Per tutte le Persone Rilevanti restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna Persona Rilevante, mediante specifica sottoscrizione degli Allegati B e (per le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti) C, dichiara di aver ricevuto e di aver letto l'Informativa al trattamento dei dati personali "**Informativa Privacy**" resa ai sensi dell'art. 13 e ss. del REG. (UE) 2016/679, "**Regolamento Privacy**", dal Titolare del trattamento, FNM S.p.A. ("**Titolare**").
2. Il trattamento dei dati è effettuato, anche per il tramite di soggetti terzi autorizzati, al solo fine di adempiere alla normativa, europea, nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente; le medesime informazioni sono inserite, anche per sintesi, nelle relazioni finanziarie periodiche e nelle relazioni sulla remunerazione della Società; il trattamento dei dati è pertanto necessario per adempiere agli obblighi legali di cui è soggetto il Titolare.
3. Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento Privacy e al D. Lgs. n. 196/03 ("**Codice Privacy**"), le comunicazioni delle Persone Rilevanti devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati.

4. Le informazioni riguardanti le Persone Rilevanti di cui all'art. 2 del Codice saranno trattate da FNM in qualità di Titolare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Privacy e del Codice Privacy e delle altre disposizioni applicabili.
5. Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere gli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione alla Società (e alle altre società del gruppo FNM) deriva dalla quotazione della stessa sul mercato telematico azionario regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la base giuridica del trattamento, ai sensi del Regolamento Privacy, è pertanto costituita dall'art. 6 comma 1 lett. c) del predetto Regolamento medesimo.
6. Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.
7. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi del presente Codice comporterebbe l'impossibilità per FNM di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni delle Autorità competenti.
8. Le Persone Rilevanti di cui all'art. 2 del Codice possono esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento Privacy (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre il reclamo ad un'Autorità di controllo) rivolgendosi al Soggetto Preposto della Società che si avvarrà della collaborazione della Funzione Compliance ed utilizzando il seguente indirizzo email: compliance@fnmgroup.it.

Art. 9

Modifiche ed integrazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente di FNM possono disgiuntamente apportare al presente Codice ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea, nazionale e anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.
2. Nel caso in cui i medesimi aggiornamenti od integrazioni al presente Codice si imponessero a cagione di adeguamenti a mutate disposizioni introdotte da leggi o da regolamenti, in quanto applicabili, a ciò potrà validamente provvedere, per i

detti motivi di urgenza, il Soggetto Preposto, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Presidente di FNM.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente Codice è inviato ai Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto.
2. È fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti di dare comunicazione per iscritto del presente Codice alle rispettive Persone strettamente legate ai medesimi, e di conservare copia della comunicazione. I Soggetti Rilevanti hanno altresì l'obbligo di conservare copia della notifica alle relative Persone strettamente legate ai medesimi, nonché di trasmettere una copia della notifica al Soggetto Preposto.
3. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
 - a. riconsegnare al Soggetto Preposto i moduli riportati agli allegati B e C, unitamente ad una copia del presente Codice, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della medesima;
 - b. ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
 - c. rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore a far data dalla sua approvazione e deve essere applicato nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

ALLEGATI

Allegato A

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

NORMATIVA EUROPEA

REGOLAMENTO UE N. 596/2014

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
- 2) «impresa di investimento»: un'impresa di investimento quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
- 3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 4) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 5) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
- 6) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 7) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
- 8) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell'Unione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
- 9) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa da un'autorità competente conformemente all'articolo 13;
- 10) «sede di negoziazione (*trading venue*)»: una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
- 11) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;
- 12) «autorità competente»: un'autorità designata conformemente all'articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;

- 13) «persona»: una persona fisica o giuridica;
- 14) «merce»: una merce quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione;
- 15) «contratto a pronti su merci»: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell'operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;
- 16) «mercato a pronti»: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell'operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;
- 17) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 18) «negoziazione algoritmica»: negoziazione algoritmica quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;
- 19) «quota di emissione»: una quota di emissione quale definita nell'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
- 20) «partecipante al mercato delle quote di emissioni»: chiunque effettua operazioni, incluso l'inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un'esenzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;
- 21) «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato;
- 22) «prodotto energetico all'ingrosso»: prodotto energetico all'ingrosso quale definito nell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- 23) «autorità nazionale di regolamentazione»: autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- 24) «strumenti derivati su merci»: strumenti derivati su merci quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all'interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che sia:

- a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

27) «registrazioni di dati relativi al traffico»: registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell'articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

28) «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni»: una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari;

29) «indice di riferimento (*benchmark*)»: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d'interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

30) «*market maker*»: un *market maker* quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE

31) «costituzione di una partecipazione (*stake-building*)»: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l'obbligo di legge o regolamentare di annunciare un'offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;

32) «partecipante al mercato che comunica le informazioni (*disclosing market participant*)»: una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato;

33) «negoziiazione ad alta frequenza»: tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE;

34) «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento»: informazioni:

i) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o

ii) elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario;

35) «raccomandazione in materia di investimenti»: informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

2. Ai fini dell'articolo 5, si applicano le seguenti definizioni:

a) «valori mobiliari»:

i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;

ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero

iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni;

b) «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
 - ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
 - iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
 - iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
 - v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;
- c) «distribuzione significativa»: un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;
- d) «stabilizzazione»: un acquisto o un'offerta di acquisto di valori mobiliari, o un'operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un'impresa di investimento nell'ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.

Articolo 19

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE. In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva

istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12,

comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DELEGATO UE 522/2016

Articolo 7

(Negoziazione durante un periodo di chiusura)

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8
(Circostanze eccezionali)

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9
(Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura)

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano

specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10

(Operazioni soggette a notifica)

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro

strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523

Articolo 1 ***(Definizioni)***

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2 ***(Formato e modello della notifica)***

1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la

completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis. [abrogato].

1-ter. [abrogato].

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. [abrogato].

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità

e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. [abrogato].

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) [abrogato].

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. [abrogato].

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.

Allegato B

**DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
DEL CODICE *INTERNAL DEALING* E DI RICEZIONE E LETTURA DELL'INFORMATIVA
PRIVACY**

Spett. le

FNM S.P.A.
PIAZZALE CADORNA N. 14
20123 - MILANO (MI)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Codice *Internal Dealing* e di ricezione e lettura dell'Informativa Privacy**

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di Soggetto Rilevante della società quotata FNM S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("**Soggetto Rilevante**"),

- a) prende atto che il suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del *Codice di comportamento per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dalle medesime ("Codice Internal Dealing")*;
- b) dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale del *Codice Internal Dealing* e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni, e a darne comunicazione ai soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa quali Persone strettamente legate al medesimo;
- c) si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti a suo carico dal *Codice Internal Dealing*, ivi incluso quello di notificare per iscritto il *Codice Internal Dealing* alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili, conservando traccia della suddetta comunicazione nonché a trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto;
- d) ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Procedura, fornisce in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a sé Strettamente Legate e si impegna a comunicare

tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni variazione circa le informazioni ivi riportate;

- e) dichiara di aver ricevuto e di aver letto l'annessa informativa relativa al trattamento dei dati personali ("**Informativa Privacy**").

Per presa visione e ritiro di copia

Luogo, Data _____

Firma

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA TENUTA DEL REGISTRO <i>INTERNAL DEALING</i> ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE (come individuate dall'art. 3 del Reg. UE n. 596/2014)		
A) CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
B) FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
C) SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
D) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE ² SIANO RIVESTITE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCALE ALLE LETTERE A)-B)-C)		

² Al riguardo l'ESMA ha precisato che tali sono le entità nelle quali il soggetto rilevante (Soggetto Rilevante o Persona strettamente legata) prende parte o influenza la decisione di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società (perché ad esempio riveste le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato). Nel caso di mero incrocio di cariche in cui un amministratore della Società rivesta la carica di amministratore (esecutivo o non esecutivo) in un'altra società, senza però partecipare o influenzare la decisione di tale società di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società,

Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Rilevante)
E) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCAE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Rilevante)

tale amministratore non deve essere considerato soggetto che “riveste responsabilità di direzione” in tale società ai fini del MAR, e conseguentemente tale società non è soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 19 del MAR.

F) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCALE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Rilevante
G) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCALE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Rilevante

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai sensi degli articoli 13 e ss. del Reg. U.E. n. 679/2016 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (“**Regolamento**”) e del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) N. 2016/679” (“**Codice**”), ed in relazione ai dati personali riferibili alla Sua persona FNM S.p.A. La informa di quanto segue.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la società FNM S.p.A, con sede legale in P.le Cadorna 14, 20123, Milano, pec: fnm@legalmail.it (di seguito anche il “**Titolare**” o la “**Società**”). Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fnmgroup.it.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dello stesso

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l’espletamento degli obblighi previsti dal Reg. UE n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione (tra le quali il Reg. UE delegato n. 522/2016 e il Reg. UE di esecuzione n. 523/2016), per i **Soggetti Rilevanti**.

In particolare il trattamento è effettuato per le seguenti finalità e con riferimento alle rispettive basi giuridiche:

- per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti del Reg. UE n. 596/2014; il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 comma 1 lett. c del Regolamento) e specificamente agli obblighi di cui al combinato disposto degli art. 3, par. 1, n. 25) e 19 del Reg. UE n. 596/2014 e delle relative disposizioni di attuazione;
- a seguito di disposizioni o in ossequio a richieste provenienti dall’Autorità di vigilanza e controllo.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari:

- le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare;
- il Soggetto Preposto;
- i consulenti (notai, commercialisti, legali);
- le società operanti nel settore IT, localizzate in Italia che svolgono, per conto del Titolare, prestazioni o servizi strumentali alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- gli organi interni di controllo e di vigilanza;
- le Autorità di vigilanza, l’Autorità giudiziaria ed altri enti pubblici.

I dati concernenti le Operazioni Rilevanti sono soggette altresì a diffusione al pubblico secondo le modalità previste nel Codice Internal Dealing e dalla normativa applicabile.

4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

I Suoi dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo l'ulteriore conservazione per il periodo eventualmente previsto dalla legge.

6. Diritti degli interessati

Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- l'accesso ai dati ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente;
- la rettifica dei dati ovvero ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- la cancellazione dei dati, ovvero ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la limitazione del trattamento, ovvero ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, La informiamo del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.

Nell'esercitare i Suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero di trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Esercizio dei diritti

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento o al Soggetto Preposto ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di revocare il consenso

Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul consenso, Lei avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, le operazioni di trattamento effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il consenso potrà essere revocato rivolgendo apposita richiesta al Titolare ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo

Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Limitazioni dei diritti dell'interessato

I suoi diritti possono essere soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 undecies del Codice. L'esercizio dei suoi diritti in particolare può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 2 undecies. In tali casi, i suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

7. Natura del conferimento dei dati. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio, essendo previsto dalle norme citate sopra richiamate. Nel caso in cui rifiuti di fornire i predetti dati, la Società non potrà adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, riservandosi ogni azione opportuna.

Allegato C

**DICHIARAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI DI
PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE *INTERNAL DEALING* E DI RICEZIONE E
LETTURA DELL'INFORMATIVA PRIVACY**

Spett. le

FNM S.P.A.
PIAZZALE CADORNA N. 14
20123 - MILANO (MI)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: **Dichiarazione delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di piena conoscenza ed accettazione del Codice *Internal Dealing* e di ricezione e lettura dell'Informativa Privacy**

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di:

- Persona strettamente legata** ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. _____, **Soggetto Rilevante** della società quotata FNM S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("**Soggetto Rilevante**"),
- Legale rappresentante della _____, con sede legale in _____, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di _____, che riveste la qualità di **Persona strettamente legata** ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. _____, **Soggetto Rilevante** della società quotata FNM S.p.A.,

a) dichiara di aver ricevuto dal predetto Soggetto Rilevante adeguata informazione degli obblighi derivanti dalla qualifica di *Persona Rilevante* ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, nonché copia integrale del *Codice di comportamento per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione*

delle operazioni effettuate dalle medesime ("CODICE INTERNAL DEALING") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni;

- b) dichiara di aver ricevuto e di aver letto l'annessa informativa relativa al trattamento dei dati personali ("**Informativa Privacy**").

Per presa visione e ritiro di copia

Luogo, Data _____

Firma

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai sensi degli articoli 13 e ss. del Reg. U.E. n. 679/2016 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (“**Regolamento**”) e del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) N. 2016/679” (“**Codice**”), ed in relazione ai dati personali riferibili alla Sua persona FNM S.p.A. La informa di quanto segue.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la società FNM S.p.A, con sede legale in P.le Cadorna 14, 20123, Milano, pec: fnm@legalmail.it (di seguito anche il “**Titolare**” o la “**Società**”). Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fnmgroup.it.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dello stesso

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l’espletamento degli obblighi previsti dal Reg. UE n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione (tra le quali il Reg. UE delegato n. 522/2016 e il Reg. UE di esecuzione n. 523/2016), per i **Soggetti Rilevanti**.

In particolare il trattamento è effettuato per le seguenti finalità e con riferimento alle rispettive basi giuridiche:

- per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti del Reg. UE n. 596/2014; il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 comma 1 lett. c del Regolamento) e specificamente agli obblighi di cui al combinato disposto degli art. 3, par. 1, n. 25) e 19 del Reg. UE n. 596/2014 e delle relative disposizioni di attuazione;
- a seguito di disposizioni o in ossequio a richieste provenienti dall’Autorità di vigilanza e controllo.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari:

- le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare;
- il Soggetto Preposto;
- i consulenti (notai, commercialisti, legali);
- le società operanti nel settore IT, localizzate in Italia che svolgono, per conto del Titolare, prestazioni o servizi strumentali alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- gli organi interni di controllo e di vigilanza;
- le Autorità di vigilanza, l’Autorità giudiziaria ed altri enti pubblici.

I dati concernenti le Operazioni Rilevanti sono soggette altresì a diffusione al pubblico secondo le modalità previste nel Codice Internal Dealing e dalla normativa applicabile.

4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

I Suoi dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo l'ulteriore conservazione per il periodo eventualmente previsto dalla legge.

6. Diritti degli interessati

Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- l'accesso ai dati ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente;
- la rettifica dei dati ovvero ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- la cancellazione dei dati, ovvero ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la limitazione del trattamento, ovvero ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, La informiamo del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.

Nell'esercitare i Suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero di trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Esercizio dei diritti

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento o al Soggetto Preposto ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di revocare il consenso

Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul consenso, Lei avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, le operazioni di trattamento effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il consenso potrà essere revocato rivolgendo apposita richiesta al Titolare ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo

Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Limitazioni dei diritti dell'interessato

I suoi diritti possono essere soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 undecies del Codice. L'esercizio dei suoi diritti in particolare può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 2 undecies. In tali casi, i suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

7. Natura del conferimento dei dati. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio, essendo previsto dalle norme citate sopra richiamate. Nel caso in cui rifiuti di fornire i predetti dati, la Società non potrà adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, riservandosi ogni azione opportuna.

ALLEGATO D

Filing Model per Persone Rilevanti

(Allegato al Reg. di Esecuzione UE n. 523/2016)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, – indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; – nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>815600AB6FA8AADC8739 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[– Indicare la natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>

		<ul style="list-style-type: none"> – una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. – Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522¹ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate <ul style="list-style-type: none"> – Volume aggregato – Prezzo 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; 				

		<ul style="list-style-type: none"> – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; – nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

¹ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di

manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).